



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) DETERMINAZIONE
DEL VALORE VENALE DI COMUNE COMMERCIO DELLE AREE
FABBRICABILI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI
CASELETTE PER L'ANNO 2020.**

Cognome e Nome		Presente
1.	BANCHIERI Pacifico - Sindaco	Sì
2.	MOTRASSINO Giorgio - Vice Sindaco	Sì
3.	GALLICCHIO Simona - Assessore	Sì
Totale Presenti:		3
Totale Assenti:		0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DI COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASELETTE PER L'ANNO 2020.

IL SINDACO

VISTO l'articolo 13 del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n.201 "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici* – (Decreto Salva Italia) ", convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che aveva disposto l'istituzione dell'imposta Municipale Propria (IMU) introdotta dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "*Federalismo Municipale*";

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 123 del 01/12/2008, n. 103 del 23/11/2009, n. 13 del 07/02/2011, n. 38 del 14/05/2012, n. 39 del 29/05/2013, n. 64 del 14/07/2014, n. 39 del 25/05/2015, n. 28 del 26/02/2016, n. 39 del 17/03/2016, n. 13 del 20/02/2017, n. 70 del 10/07/2017, n. 10 del 29/01/2018 e n. 11 del 28/01/2019, nelle quali venivano fissati i valori venali di mercato di comune commercio delle aree fabbricabili presenti nel territorio comunale di Caselette per gli anni d'imposta dal 2009 al 2019;

CONSIDERATO che con la Legge 27/12/2019 n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020) è stata stabilita, a decorrere dal 2020, la soppressione dell'Imposta Unica Comunale (UIC) di cui all'art. 1, comma 639, Finanziaria 2014, ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI), riguardante le vecchie IMU e TASI con la nuova I.M.U.;

CONSIDERATO che

la base imponibile dell'Imposta Municipale sugli immobili è costituita dal valore dell'immobile e che per quanto concerne le aree fabbricabili si intende "l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità";

che il valore delle aree fabbricabili è "quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche";

VISTO l'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale assegna ai Comuni, a decorrere dal 1999, la facoltà di adottare un regolamento per un'ulteriore disciplina dell'I.C.I./I.M.U., ed in particolare per effetto della lettera g) del comma 1, di "determinare periodicamente e per le zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso";

ATTESO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo di Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale, ai sensi dell'art. 17 comma 3 della Legge regionale 56/77;

VISTA la tabella di seguito riportata che individua il valore venale di commercio delle aree fabbricabili presenti nel territorio comunale di Caselette, redatta dall'Ufficio Tecnico comunale con la quale si stabiliscono valori in base all'area di appartenenza in modo proporzionale all'indice fondiario previsto:

ZONA DI P.R.G.C.	Indice di cubatura	Valore al mq
ZN_CS – Centro storico	-----	Non quantificato in quanto inedificabile
ZN_RA – Residenziale ad alta densità	0,4 mq/mq	€ 80,00
ZN_RM – Residenziali media densità	0,4 mq/mq	€ 80,00
ZN_C – Residenziali di completamento	0,15 mq/mq	€ 48,00
ZN_PE – Produttiva esistente	0,8 mq/mq	€ 45,00
ZN_PI – Produttiva impropria	-----	Non quantificato in quanto inedificabile
ZN_MS – Misto residenziale, produttivo, artigianale, commerciale	-----	Non quantificato in quanto inedificabile
AUT 3 – Edilizia pubblica convenzionata	0,18 mq/mq	€ 56,00
AUT 4 – Grangiotto	0,025 mq/mq	€ 9,00
AUPC – Via Galileo Galilei	0,40 mq/mq	€ 29,00

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati

1)- DI DETERMINARE i valori di mercato del valore venale di comune commercio delle aree fabbricabili presenti nel territorio comunale di Caselette per l'anno 2020 nel modo seguente:

ZONA DI P.R.G.C.	Indice di cubatura	Valore al mq
ZN_CS – Centro storico	-----	Non quantificato in quanto inedificabile
ZN_RA – Residenziale ad alta densità	0,4 mq/mq	€ 80,00
ZN_RM – Residenziali media densità	0,4 mq/mq	€ 80,00
ZN_C – Residenziali di completamento	0,15 mq/mq	€ 48,00
ZN_PE – Produttiva esistente	0,8 mq/mq	€ 45,00
ZN_PI – Produttiva impropria	-----	Non quantificato in quanto inedificabile
ZN_MS – Misto residenziale, produttivo, artigianale, commerciale	-----	Non quantificato in quanto inedificabile
AUT 3 – Edilizia pubblica convenzionata	0,18 mq/mq	€ 56,00
AUT 4 – Grangiotto	0,025 mq/mq	€ 9,00
AUPC – Via Galileo Galilei	0,40 mq/mq	€ 29,00

2)- DI DARE ATTO che i valori di cui sopra possono essere presi come riferimento da parte dell'Ufficio Tributi, con decorrenza 01/01/2020, qualora in presenza di trasferimenti o successioni il prezzo indicato sull'atto risultasse superiore a quelli sopra proposti, in sede di determinazione del valore dovrà essere utilizzato quest'ultimo come base imponibile per il calcolo dell'imposta.

Visto il parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Caselette, 06/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: MALANDRONE Geom. Enrico

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 11/06/1991 e sue modifiche;

AD UNANIMITA' dei voti favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto come sopra trascritta.

* * * * *

Successivamente su proposta del Presidente e ad unanimità di voti espressi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4 comma dell'art. 134 del D. Lgs 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to: BANCHIERI Pacifico

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Alberto CANE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11/02/2020 (Art. 124 D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.)

Caselette , lì 11/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Alberto CANE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, come prescritto dall'art. 124, comma 1. Del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 ss.mm.ii., senza reclami

Caselette, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Alberto CANE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Caselette, lì 06/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Alberto CANE